

Elaborato



Dichiarazione di sintesi



Sindaco
avv. Piera Campana

**Responsabile Area Urbanistica
ed Edilizia Privata**
geom. Mauro Brazzale

Progettista
ing. Luca Zanella

Specialista VAS
pian. terr. Chiara Nichele

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	PERCORSO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE OGGETTO DI VERIFICA	2
3	FASE DI CONCERTAZIONE	4
3.1	Enti coinvolti	4
3.2	Esito della concertazione.....	5
3.3	Recepimento degli esiti della concertazione	6
3.3.1	Impatto odorigeno	6
3.3.2	Fragilità del territorio	6
4	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VINCA	7

1 PREMESSA

La presente Dichiarazione di sintesi del percorso di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante n. 3 del secondo Piano degli Interventi del Comune di Breganze assolve a quanto richiesto dalla Commissione regionale VAS con parere n.18 del 26 gennaio 2021, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto parere in sede di approvazione dello strumento di pianificazione.

2 PERCORSO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE OGGETTO DI VERIFICA

Il Comune di Breganze è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3769 del 03.06.1987.

Successivamente l'Amministrazione Comunale ha redatto il PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) denominato "Terre di Pedemontana Vicentina" composto dai Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano (in qualità di Comune capofila). Tale piano è stato adottato ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.

Con successiva Conferenza di Servizi del 12/09/2008 il PATI è stato approvato e successivamente ratificato con D.G.R.V. n. 2777 del 30/09/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 87 del 21/10/2008.

Il percorso di formazione del Piano Regolatore Comunale, previsto dall'art. 12 comma 1 della L.R. 11/2004 è stato completato con la redazione del nuovo PIANO DEGLI INTERVENTI (PI), approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 03.06.2009.

Successivamente:

Con Delibera n. 17 del 19.04.2011 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n.1 al primo PI, successivamente approvata con Delibera n. 37 del 02.08.2011.

Con Delibera n. 15 del 25.05.2012 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n.2 al primo PI, successivamente approvata con Delibera n. 31 del 24.09.2012.

Con Delibera n. 53 del 18.12.2012 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n.3 al primo PI, successivamente approvata con Delibera n. 17 del 11.06.2013.

Con Delibera n. 18 del 11.06.2013 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n.4 al primo PI, successivamente approvata con Delibera n. 28 del 03.10.2013.

Nella seduta del Consiglio Comunale in data 29.10.2015, è stato illustrato il nuovo documento programmatico preliminare, in cui si è precisato che i contenuti avrebbero potuto trovare attuazione anche in diverse fasi. Quindi:

Con Delibera n. 43 del 26.11.2015 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n. 5 al primo PI, successivamente approvata con Delibera n. 2 del 25.02.2016.

I contenuti della seconda fase hanno indotto a connotare il PI che ne è derivato come nuovo Piano degli Interventi, dunque il SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI (PI), adottato con Delibera n. 35 del 29.11.2016, successivamente approvato con Delibera n. 2 del 07.03.2017.

Con Delibera n. 10 del 22.06.2017 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n. 1 al secondo PI, successivamente approvata con Delibera n. 2 del 28.02.2018, di recepimento dell'accordo pubblico privato, definito con la Società Alì S.p.A. per l'attuazione della direttrice di sviluppo insediativo produttivo di PATI ed in linea per sua natura e forma con i temi del documento preliminare espresso dall'Amministrazione Comunale.

Con Delibera n. 6 del 27.03.2019 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n. 2 (primo stralcio) al secondo PI, successivamente approvata con Delibera n. 20 del 09.07.2019.

Con Delibera n. 7 del 27.03.2019 il Consiglio Comunale ha adottato la variante n. 2 (secondo stralcio) al secondo PI, successivamente approvata con Delibera n. 21 del 09.07.2019.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2019 è stato approvato il NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO INTERCOMUNALE condiviso tra i Comuni di Thiene (capofila), Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano.

Come esplicitato anche nel dispositivo di approvazione, le definizioni del nuovo Regolamento edilizio aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, troveranno applicazione solo a far data dall'efficacia di una specifica variante di adeguamento delle Norme tecniche operative del Piano degli interventi.

Nella seduta del Consiglio Comunale in data 29 giugno 2020, giusta deliberazione n. 25, è stato illustrato il nuovo Documento Programmatico preliminare del Sindaco per la variante n. 3 al secondo PI, fissando gli obiettivi della nuova fase di pianificazione operativa comunale, a partire dall'adeguamento delle Norme Tecniche Operative di PI al RET già approvato.

La documentazione di variante è stata quindi adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 5 ottobre 2020.

A seguito dell'adozione, coerentemente con le disposizioni normative regionali vigenti, è stata attivata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante conclusa con l'espressione del parere di non assoggettabilità a VAS richiamato in premessa.

3 FASE DI CONCERTAZIONE


3.1 Enti coinvolti

Nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS l'Autorità regionale ha acquisito il parere degli enti competenti in materia ambientale, nonché dei Comuni confinanti a quello di variante, relativamente ai contenuti della variante n.3 al secondo PI del Comune di Breganze. La documentazione di Piano, così come il Rapporto Ambientale Preliminare sono stati quindi inoltrati per l'espressione del relativo parere ai seguenti enti:

Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza	mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto	mbac-sar-ven@mailcert.beniculturali.it
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta	consorzio@pec.altapianuraveneta.eu
ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza	dapvi@pec.arpav.it
Provincia di Vicenza	provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenabacchiglione	adbve.segreteria@legalmail.it
Genio Civile di Vicenza	protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
ULSS 7	protocollo.centrale.aulss7@pecveneto.it
Comune di Colceresa	comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net
Comune di Fara Vicentino	faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net
Comune di Montecchio Precalcino	comunemontecchioprecalcino.vi@legalmail.it
Comune di Sandrigo	sandrigo.vi@cert.ip-veneto.net
Comune di Sarcedo	sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
Comune di Schiavon	protocollo.comune.schiavon.vi@pecveneto.it

Per quanto riguarda il coinvolgimento nella fase di concertazione dei Comuni coinvolti nel PATI "Terre di Pedemontana Vicentina" di cui Breganze fa parte, si evidenzia quanto segue. Il PATI Terre di Pedemontana Vicentina comprende un territorio molto vasto, composto da 8 Comuni: Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano. Solo alcuni di questi comuni confinano con il territorio di Breganze e mantengono con quest'ultimo connessioni e relazioni di tipo pianificatorio e urbanistico. L'ambito di PATI comprende infatti unità territoriali in alcuni casi molto lontane tra loro, non solo in termini spaziali, ma anche per quanto riguarda le caratteristiche insediative e gli obiettivi di Piano. Nell'ambito del PATI, rispetto al comune di Breganze, possono essere distinti comuni di prima fascia (Fara Vicentino, Sarcedo, Montecchio Precalcino), direttamente confinanti e spesso interessati da infrastrutture e organizzazioni insediative continue; comuni di seconda fascia (Zugliano, Lugo di Vicenza e Salcedo) e di terza fascia (Calvene). Dall'analisi della variante emerge che i Comuni di seconda e terza fascia non rientrano nell'ambito di interferenza oggetto di valutazione sia in relazione alla dimensione delle aree di

variante, che è di carattere puntuale, sia per quanto concerne le tipologie di effetti, che si sviluppano in termini locali. La variante al PI non interessa infatti le strategie definite in sede di Pianificazione di Assetto, ma concerne la disciplina del tessuto insediativo esistente.



3.2 Esito della concertazione

A seguito del coinvolgimento degli enti di cui al paragrafo precedente, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Parere n.516393 del 2 dicembre 2020 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.107299 del 2 dicembre 2020 di ARPAV;
- Parere n.52297 del 15 dicembre 2020 della Difesa del Suolo della Provincia di Vicenza;
- Parere n.102 del 11 gennaio 2021 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali.

Di seguito si sintetizzano i contenuti dei singoli pareri.

Parere n.516393 del 2 dicembre 2020 del Genio Civile di Vicenza: segnala la mancata competenza dell'ente rispetto alla procedura in questione.

Parere n.107299 del 2 dicembre 2020 di ARPAV: il parere fa specifico riferimento al tema Allevamenti, trattato da una variante normativa oggetto di valutazione. ARPAV segnala l'approvazione, durante il periodo di pubblicazione della variante in questione, di un documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno nelle procedure di VIA.

Parere n.52297 del 15 dicembre 2020 della Difesa del Suolo della Provincia di Vicenza: il parere richiama la necessità di verifica di coerenza esterna con il PAI, PGRA e con la carta delle Fragilità del PTCP, focalizzando l'attenzione sull'area di variante n.12.

Parere n.102 del 11 gennaio 2021 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali: il parere conferma che il PAI e il PGRA non individuano alcuna area di pericolosità nell'intero territorio comunale. Il parere

richiama in ogni caso la necessità, per situazioni analoghe, di verificare se le aree di variante siano state coinvolte da allagamenti superiori a 0,5 metri negli ultimi vent'anni.

In relazione a ciò, di seguito si approfondiscono le modalità con le quali tali pareri sono stati recepiti.

3.3 Recepimento degli esiti della concertazione

I pareri pervenuti vertono su due tematiche distinte:

- Impatto odorigeno;
- Fragilità del territorio in particolare per ciò che concerne il rischio idraulico.

3.3.1 Impatto odorigeno

La variante propone una variazione normativa che disciplina in modo maggiormente cautelativo rispetto alla normativa di settore vigente il rapporto tra abitati e allevamenti.

Premesso ciò, la nota di ARPAV riguarda le procedure autorizzative di nuove attività odorigene, tra cui gli allevamenti, e in particolare le modalità di valutazione dell'impatto odorigeno nelle procedure di VIA. Si tratta di procedure di settore, non di competenza comunale, per le quali si ritiene quindi di difficile gestione una disciplina specifica nell'ambito della normativa di Piano degli Interventi. Il documento operativo richiamato da ARPAV costituirà in ogni caso un valido supporto e riferimento per gli uffici comunali nella gestione del tema connesso all'impatto odorigeno nel territorio comunale.

3.3.2 Fragilità del territorio

Sia il parere della Provincia di Vicenza, sia il parere di Autorità di Bacino hanno quale focus il tema del rischio idraulico. Circa questo tema, il Rapporto Ambientale Preliminare segnala che nessuna delle aree di variante è inclusa nel PAI, nel PGRA, nelle aree non idonee identificate dal PATI e nelle aree di rischio perimetrate nell'ambito del Piano di Emergenza comunale, evidenziando l'assenza di conclamate e complesse criticità idrauliche.

L'unica area di variante che rientra in ambiti segnalati dal Piano di Emergenza Provinciale è la n.12 che prevede il recupero di un complesso immobiliare di matrice agricola da valorizzare con l'insediamento di un'attività turistico ricettiva, anche legata alla promozione del territorio. L'area, vocata a tale funzione anche in relazione alla sua accessibilità dalla nuova SPV, si colloca in prossimità di elementi idrici minori che il PATI indica come non idonei, condizionando parzialmente la trasformazione dell'ambito di intervento.

Premesso ciò, al fine di ottemperare alle segnalazioni degli enti, l'ambito di variante specifico, pur non presentando alcun profilo di incoerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata, è assoggettato a valutazione di compatibilità idraulica pertinente, la fine di valutare il grado di rischio potenziale e le opportune misure di mitigazione. Coerentemente con ciò, si prescrive di ridurre al minimo le superfici impermeabili e impiegare preferibilmente materiali drenanti nel trattamento delle superfici scoperte, compatibilmente con le esigenze di tutela delle acque e del sottosuolo. Tali prescrizioni sono riportate nella specifica scheda di disciplina dell'intervento.

4 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VINCA

La variante è accompagnata dalla dichiarazione di non necessità di attivazione della procedura di VINCA in relazione all'impossibilità di effetti negativi significativi sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. Il parere regionale, oltre a richiamare il necessario rispetto della normativa vigente, prescrive, in termini specifici:

- Il divieto di interessare habitat di interesse comunitario e l'obbligo di mantenere invariata l'idoneità ambientale per specifiche specie;
- L'impiego di sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa, provvisti di sistemi di modulazione dell'intensità e di lampade a ridotto effetto attrattivo.

La Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità della VINCA ha chiarito l'assenza di habitat di interesse comunitario in corrispondenza delle aree di variante e, a fronte della qualità delle aree coinvolte dalla variante, la l'impossibilità che questa possa determinare effetti negativi significativi sugli habitat di specie.

In ogni caso, tutti i procedimenti autorizzativi attuativi del Piano dovranno essere accompagnati da dichiarazione di non necessità della procedura di VINCA o Screening di VINCA. Per questa ragione, si rimanda il rispetto di tali condizioni a eventuali successive fasi valutative. Nel caso di attivazione della procedura di VINCA il Comune di Breganze si farà carico dell'attività di monitoraggio di cui all'art.17 della Direttiva 92/43/Cee comunicando alla Regione Veneto, entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione di Piani, progetti e interventi, copia digitale dello studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale, gli ulteriori elaborati che costituiscono il Piano, progetto o intervento.

Per quanto riguarda le prescrizioni in tema di illuminazione, le stesse si considerano assolte con il rispetto delle norme vigenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso.

Colceresa, 9/02/2021

Pian. Terr. Chiara Nichele

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82
